



Disegni di Legge

DDL 1030 A STRALCIO III DEL 27 GENNAIO 2026 XVIII LEGISLATURA

TITOLO

Disposizioni varie in materia di produzione energetica, attività produttive, agricoltura e sviluppo rurale

ITER

Attuale

06 feb 2026 Inviato Commissione Bilancio

Storico

27 gen 2026 Assegnato per esame Commissione TERZA

27 gen 2026 Esaminato in commissione Seduta n. 137 0300 Commissione TERZA

03 feb 2026 Esaminato in commissione Seduta n. 138 0300 Commissione TERZA

(n. 1030/A stralcio III)

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal deputato: Vitrano

il 27 gennaio 2026

Disposizioni varie in materia di produzione energetica,
attività produttive, agricoltura e sviluppo rurale

---O---

RELAZIONE DEL DEPUTATO PROPONENTE

Onorevoli colleghi,
il presente disegno di legge nasce dallo stralcio di alcuni articoli di competenza della III commissione dal disegno di legge n. 1030/A Legge di stabilità regionale per il triennio 2026-2028'.
In particolare il disegno di legge si compone di

quattro capi, che raggruppano norme omogenee per materia.

Il capo I contiene norme varie in materia di produzione energetica.

L'articolo 1 interviene in materia di termini entro cui ciascun titolare di concessioni per la coltivazione di idrocarburi effettua i versamenti alla Regione e ai comuni, nonché sui termini per la trasmissione del prospetto e delle ricevute all'Assessorato dell'energia.

L'articolo 2 aggiunge l'articolo 2 bis alla legge regionale n. 29/2015, stabilendo che il rilascio dell'autorizzazione unica per la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili di energia è subordinato alla preventiva prestazione, da parte dell'istante, di polizza fideiussoria a prima richiesta.

L'articolo 3 istituisce presso l'Assessorato dell'energia e i servizi di pubblica utilità il Punto unico di contatto per la transizione energetica (PUCTE).

Il capo II contiene norme in materia di attività produttive.

L'articolo 4 prevede infatti norme finalizzate all'accelerazione delle procedure di liquidazione dei Consorzi ASI. Si prevede altresì il trasferimento della proprietà degli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione al comune competente, con spese di manutenzione a carico degli enti gestori. Altre norme regolano i rapporti tra gli assegnatari dei capannoni e la gestione liquidatoria delle ASI.

L'articolo 5 è finalizzato ad estendere alle società cooperative le agevolazioni già concesse alle imprese artigiane con il fondo di cui all'art.41 della legge regionale 18 febbraio 1986 n. 3 nell'ambito degli aiuti previsti dall'art. 55 della L.R. 23 dicembre 2000, n. 32. Essa scaturisce dalla necessità di far fronte alle pressanti richieste delle associazioni del sistema cooperativistico siciliano che richiedono un aiuto al fine di risollevarne il comparto delle cooperative siciliane. Gli aiuti, già concessi dalla CRIAS alle imprese artigiane, verranno incontro al fabbisogno delle società cooperative che vogliano effettuare investimenti usufruendo di finanziamenti bancari o contratti di locazione finanziaria. Le agevolazioni consisteranno in un abbattimento dei costi del finanziamento e in un contributo a fondo perduto sull'investimento effettuato.

Articolo 6. Con L.R. n.6/2009, art. 46 e s.m.i. è stata prevista per le cooperative che risultano in attività e che hanno usufruito delle agevolazioni creditizie ai sensi delle leggi sull'occupazione giovanile (ex L.R. n. 37/1978 e s.m.i.), la possibilità di richiedere la sospensione di tutte le rate di mutuo e di credito di esercizio scadute ed a scadere fino al 31.12.2027 (termine di scadenza aggiornato con L.R. n. 9 del 15.04.2021, art. 91), con ripartenza degli ammortamenti dal gennaio 2028. In atto l'Ircac ha concesso i benefici di legge di cui sopra a n. 20 cooperative istanti, oggi ridotte a n. 18 in quanto una è stata posta in L.C.A. (Ippocrate di Enna), mentre un'altra ha preferito estinguere anticipatamente il mutuo concesso (Tempo Libero di Marsala -TP). L'importo complessivo dei finanziamenti interessati ammonta a circa 8 milioni di euro. Considerato che la norma originaria di sospensione del pagamento delle rate risale, come detto, al lontano 2009 e che la stessa, negli anni, è stata più volte prorogata fino ad arrivare al termine ultimo del 31.12.2027, prevedere la possibilità per le cooperative giovanili istanti di poter estinguere anticipatamente i finanziamenti concessi ex L.R. n. 37/1978, previo il pagamento di una piccola percentuale delle somme dovute a saldo e

stralcio. Quanto sopra comporterebbe per le stesse la cancellazione di tutte le formalità a suo tempo iscritte sugli immobili finanziati a favore dell'Ircac, a garanzia dei mutui concessi. Le cooperative, liberate da pesi e gravami, andrebbero incontro a notevoli benefici sia di natura economica che finanziaria, potendo le stesse usufruire più agevolmente di ulteriori finanziamenti, sia di natura pubblica che dal mondo bancario ordinario.

L'articolo 7 detta una nuova disciplina affinché sia soddisfatto il requisito della dotazione di parcheggi pertinenziali posto a carico delle strutture di vendita, grandi, medie e di vicinato.

L'articolo 8 prevede un sostegno economico in favore delle attività produttive danneggiate dalla frana di Niscemi. L'intervento è attuato attraverso Irfis-Finsicilia e ammonta a 20 milioni di euro.

L'articolo 9 prevede un sostegno economico in favore dei proprietari di imbarcazioni, prioritariamente pescherecci, danneggiati o affondati a causa del ciclone Harry. L'intervento è attuato attraverso Irfis-Finsicilia e ammonta a 20 milioni di euro in totale, per un massimo di 30 mila euro per singola imbarcazione.

L'articolo 10 dà attuazione effettiva a quanto previsto da: L.R. 17 maggio 2016, n. 8, art. 13 - istituzione elenco unico ad esaurimento; L.R. 9 maggio 2017, n. 8, art. 13 - utilizzo prioritario tramite CIAP di Priolo; L.R. 10 luglio 2018, n. 10, art. 19 - obbligo di piano di utilizzo presso P.A. ed enti locali. Tali norme, pur pienamente vigenti, non sono state applicate. Riconosce una posizione giuridica certa alla platea degli iscritti; garantisce la priorità di utilizzo nel sistema pubblico regionale; consente altresì l'utilizzo tramite enti in house, società partecipate e consorziate pubbliche operanti in regime di controllo analogo, garantendo una più ampia capacità di impiego nell'ambito del sistema pubblico regionale; conferma la titolarità regionale in tema di servizi per il lavoro (art. 14 Statuto siciliano); non determina automaticamente nuove assunzioni, potendo auspicabilmente evitare, censure ex artt. 97 e 117 Cost; infine tutela una categoria già riconosciuta da tre leggi regionali. La disposizione richiama modelli già approvati dall'Assemblea Regionale Siciliana in materia di utilizzo e progressiva stabilizzazione del personale precario, non oggetto di impugnativa statale. La disposizione rientra nella competenza esclusiva della Regione siciliana in materia di organizzazione amministrativa e politiche attive del lavoro, ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto speciale della Regione siciliana.

L'articolo 11 prevede la possibilità di cambiare la destinazione d'uso dei fabbricati qualora sia stato modificato lo strumento urbanistico in modo da far venire meno il requisito della distanza minima di 200 metri dai centri abitati.

Articolo 12. Il 1° gennaio 2021 l'Unione Europea ha introdotto una tassa basata sul quantitativo di rifiuti generati da imballaggi in plastica non riciclata prodotti da ogni stato Europeo, la cosiddetta Plastic Tax. L'UE ha imposto il pagamento di 800 per ogni tonnellata di plastica non riciclata prodotto da ogni Stato membro senza intervenire nei singoli regolamenti nazionali. La direttiva SUP (direttiva 2019/904) e la relativa normativa nazionale di recepimento (d.lgs. n. 196/2021) disciplinano la gestione di un particolare polimero e imballaggio in plastica: la bottiglia monouso in PET per bevande. Gli Stati devono assicurare che:

- a) entro il 2025, sia raccolto per il riciclaggio il 77%, in peso, delle bottiglie per bevande immesse sul

mercato in un determinato anno;

b) entro il 2029, sia raccolto per il riciclaggio il 90%, in peso, delle bottiglie per bevande immesse sul mercato in un determinato anno.

c) a partire dal 2025, le bottiglie per bevande () fabbricate con polietilene tereftalato come componente principale (bottiglie in PET) contengano almeno il 25 % di plastica riciclata;

d) la percentuale sale al 30% a partire dal 2030 per tutte le bottiglie di plastica per bevande.

La normativa citata pone dunque degli obiettivi di raccolta e riciclo molto sfidanti da raggiungere. Tali obiettivi sono stati confermati dal nuovo Regolamento sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio), una nuova normativa europea (Regolamento UE 2025/40) entrato in vigore l'11 febbraio 2025 le cui disposizioni si applicheranno a partire da agosto 2026. Dalle analisi svolte in merito all'adempimento degli obblighi previsti dalla direttiva SUP sulle bottiglie per bevande e agli attuali tassi di raccolta differenziata per il riciclaggio e di utilizzo di R-PET riciclato, emerge la necessità di ulteriori azioni anche a livello normativo. La soluzione di adeguamento della normativa è quella della sempre maggiore integrazione della raccolta differenziata tradizionale con la raccolta selettiva tramite eco-compattatori, che sta facendo registrare buoni risultati, anche se al momento inferiori a quelli necessari a raggiungere gli obiettivi SUP. Occorre infatti ricordare che non è sufficiente la sola installazione di un numero sempre maggiore di eco-compattatori (da parte di CORIPET, degli altri EPR o dei comuni tramite i fondi del Mangiaplastica). Occorre infatti guardare anche alla resa delle macchine, ossia quante bottiglie si riescono a raccogliere con ogni singolo eco-compattatore installato. Da questo punto di vista, la cauzione sulle bottiglie rappresenta indubbiamente uno strumento in grado di garantire rese e tassi di intercettazione elevati, puntando sul fatto che il consumatore riporterà le bottiglie post consumo per ottenere indietro il deposito cauzionale (specie ove questo sia di valore non trascurabile, come normalmente avviene nei Paesi europei che adottano i DRS attorno ai venti centesimi di euro). Il sistema degli eco-compattatori attualmente ruota non attorno alla cauzione (anche se in prospettiva è in grado di farlo), bensì su un piccolo incentivo economico riconosciuto sugli acquisti negli esercizi commerciali convenzionati (o dagli enti locali in caso ad es. di installazioni nelle metropolitane, etc.) come strumento di fidelizzazione dei clienti. Per aumentare le rese delle macchine (n. di bottiglie raccolte) senza introdurre il deposito cauzionale, occorrerebbero delle misure normative di maggiore coinvolgimento degli esercizi commerciali, sia in termini di obbligo di installazione delle macchine negli esercizi più grandi con spazi idonei (almeno 400 metri quadrati), sia in termini di messa a disposizione di idonei incentivi per i consumatori perché, come si diceva, l'obiettivo è duplice, ossia, installare sempre più eco-compattatori, ma anche fare in modo che questi raccolgono un numero adeguato di bottiglie compatibile con un modello industriale chiamato a raggiungere gli obiettivi SUP. È evidente inoltre che il raggiungimento di detti obiettivi rappresenta un'opportunità sia in termini ambientali, che industriali. Infatti, la creazione di un sistema nazionale efficace di raccolta e riciclo 'bottle to bottle' consentirebbe anche lo sviluppo dell'industria sul territorio della Sicilia (con importanti realtà di riciclo delle plastiche) e la riduzione delle importazioni dai Paesi esteri (spesso

extraeuropei). È chiaro infatti che senza un sistema nazionale o comunque europeo di riciclo bottle to bottle', alle aziende delle acque minerali e soft drink non resterebbe, per adempiere agli obblighi di legge, che importare il PET riciclato da fuori Europa, perdendo così la possibilità di sviluppare l'industria siciliana e con tutti i limiti in termini di qualità, sicurezza del materiale e relativi controlli che potrebbero derivarne (visto che spesso si tratta di Paesi extraeuropei con normative ambientali e di sicurezza dei materiali molto meno stringenti di quelle europee).

Il capo III contiene norme in materia di agricoltura e sviluppo rurale.

L'articolo 13, infatti, dispone modifiche all'articolo 22 della legge regionale 22 ottobre 2025, n. 31 recante misure straordinarie in favore della zootecnia.

L'articolo 14 prevede norme in materia di danni arrecati dalla fauna selvatica e dei relativi ristori.

L'articolo 15 reca una norma di interpretazione autentica dell'articolo 75, della legge regionale 31 gennaio 2024, n. 3 in materia di rapporto di lavoro con l'Amministrazione forestale.

L'articolo 16 prevede l'erogazione di un contributo aggiuntivo, rispetto a quello già erogato ai Consorzi di bonifica di Gela e Caltanissetta, per l'integrazione oraria fino a un massimo di 36 ore delle prestazioni rese dai soggetti (cc.dd. contrattisti) provenienti dal cosiddetto regime transitorio (legge regionale 85/1995 e s.m.i.) in atto in servizio presso gli stessi Consorzi con rapporto di lavoro indeterminato a tempo parziale. Alla data odierna i lavoratori interessati sono 8 presso il Consorzio n. 4 di Caltanissetta e 17 presso il Consorzio n. 5 di Gela. A tal riguardo l'attuale regime di impiego a tempo parziale, di circa 24 ore settimanali, limita fortemente l'utilizzo dei predetti lavoratori rispetto alle effettive esigenze di servizio dei due Consorzi i quali, anche a causa dei continui pensionamenti, soffrono di gravi carenze di personale. Il contributo di qua è necessario per consentire di aumentare le ore di lavoro del personale attualmente impiegato a tempo parziale e si palesa come l'unica opzione praticabile per assicurare la corretta e regolare erogazione dei servizi e delle attività d'istituto da parte dei Consorzi. Inoltre consentirebbe di superare le criticità legate alle previsioni, laddove possibili, di nuove procedure di assunzione che, peraltro, si potrebbero porre in aperto contrasto con la vigente normativa che disciplina i casi di assunzione di nuovi lavoratori a tempo pieno e determinato ed il diritto di precedenza dei lavori part-time a tempo indeterminato già occupati presso lo stesso datore di lavoro. Oltre ciò, l'integrazione oraria in argomento consentirebbe ai lavoratori di migliorare il proprio reddito (oggi limitato dal part-time) e di potere meglio soddisfare le esigenze economiche dei lavoratori. Per le finalità della norma è previsto un contributo aggiuntivo, rispetto a quello in atto corrisposto dalla Regione, nella misura onnicomprensiva di 413.570,71 euro per ciascun esercizio del triennio 2026/2028. Per gli esercizi successivi, a decorrere dal 2029, l'onere per l'integrazione oraria per tale personale è determinato ai sensi dell'art. 38 del d.lgs. 118/2011 e storicizzato per un ulteriore decennio.

L'articolo 17 detta una nuova disciplina in materia di prezzario regionale per le opere e gli investimenti delle imprese agricole. In particolare si prevede che tale prezzario sia aggiornato ogni 24 mesi e si definisce la nuova composizione della relativa

commissione consultiva per la redazione del prezzario regionale.

Infine il capo IV contiene la norma finale.

L'articolo 18 reca, infatti, la norma finale che disciplina l'entrata in vigore.

---O---

DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE

Capo I

Disposizioni in materia di produzione energetica

Art. 1.

Modifiche alla legge regionale 3 luglio 2000, n. 14 in materia di canoni e aliquote per le concessioni di coltivazione di idrocarburi

1. All'articolo 30 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 14 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 8 è sostituito dal seguente: Ciascun titolare, sulla base dei risultati del prospetto, entro il 15 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le aliquote effettua i relativi versamenti da esso dovuti alla Regione e ai comuni interessati.'.

b) il comma 10 è sostituito dal seguente: Ciascun titolare entro il 30 aprile di ogni anno trasmette all'Assessorato dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, al dipartimento regionale dell'energia copia del prospetto di cui al comma 7 corredato di copia delle ricevute dei versamenti effettuati. Il dipartimento regionale dell'energia comunica alla Regione e ai comuni interessati il valore complessivo delle aliquote spettanti.'.

Art. 2.

Modifiche alla legge regionale 20 novembre 2015, n. 29 in materia di autorizzazione unica per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili di energia

1. Alla legge regionale 20 novembre 2015, n. 29, è aggiunto il seguente articolo:

Art. 2 bis.

Garanzie da prestarsi per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica alla realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili di energia (IAFR)

1. Il rilascio dell'autorizzazione unica per la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili di energia è subordinato alla preventiva prestazione, da parte dell'istante, di polizza fideiussoria a prima richiesta, rilasciata da istituto bancario o da intermediario vigilato iscritto all'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, a garanzia del corretto adempimento di tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'atto autorizzatorio.

2. La fideiussione di cui al comma 1 rimane valida ed efficace per tutto il periodo di vigenza previsto dal provvedimento di autorizzazione unica.'.

Art. 3.

Istituzione del Punto unico di contatto per la transizione energetica

1. È istituito presso l'Assessorato regionale dell'energia e i servizi di pubblica utilità il Punto unico di contatto per la transizione energetica (PUCTE) per fornire supporto a imprese, PMI, privati ed enti locali nell'accesso ai finanziamenti e ai contributi in ambito energetico, energie rinnovabili, idrico e rifiuti.

2. Il PUCTE assicura informazioni sui bandi disponibili, assistenza nella compilazione della documentazione, coordinamento con gli enti competenti e sinergie con enti di alta specializzazione, Università e Assessorati coinvolti, secondo i principi di semplificazione amministrativa.

3. Il servizio promuove forme di cooperazione con gli enti locali secondo i principi di sussidiarietà e leale collaborazione.

4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 250 migliaia per l'esercizio finanziario 2026 (Missione 17, Programma 2).

5. Con decreto del Dirigente generale del dipartimento regionale dell'energia, d'intesa con l'Assessore per l'energia e ai servizi di pubblica utilità, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità organizzative e operative del PUCTE, i criteri per l'erogazione dei servizi, i termini procedurali e le forme di coordinamento con gli enti locali e le amministrazioni competenti.

Capo II

Disposizioni in materia di attività produttive

Art. 4.

Norme finalizzate all'accelerazione delle procedure di liquidazione dei Consorzi ASI in liquidazione della Sicilia e per lo sviluppo delle aree industriali e delle aree di crisi industriale complessa. Modifiche all'articolo 19 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8 e successive modifiche.

1. Alla lettera c-bis del comma 2 dell'articolo 19 della legge regionale 12 gennaio 2012 n. 8 sono sopprese le parole trasferire ai gestori del Servizio Idrico Integrato, competenti per territorio, la proprietà degli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione.'.

2. All'articolo 19 della legge regionale 12 gennaio 2012 n. 8 è aggiunto il seguente comma: 2 bis. Gli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione, e in generale tutte le infrastrutture del servizio idrico integrato, sono trasferiti a titolo gratuito ai comuni sul cui territorio ricadono. La loro gestione compete ai gestori del servizio idrico integrato. Le spese di gestione e manutenzione restano a carico degli enti gestori.'

3. Alla fine dell'art. 19 comma 2 della legge regionale 12 gennaio 2012 n. 8 è inserita la seguente lettera: c-quater. Rinegoziare con le imprese, in deroga alle previsioni di cui alla L.R. n. 1/1984 e ai contratti già stipulati, le assegnazioni di aree da revocare, dietro presentazione di un cronoprogramma, purché l'avvio dei lavori avvenga entro diciotto mesi e

la conclusione entro i successivi ventiquattro mesi dall'avvio. In tal caso l'azienda assegnataria dovrà pagare la differenza tra il prezzo di acquisto al momento dell'assegnazione e il prezzo attualizzato, determinato secondo la normativa vigente. In ogni caso il Commissario liquidatore non può stipulare nuovi contratti di affitto o locazione se non per un periodo non superiore a un anno, senza attribuzione di alcun diritto'.

4. All'articolo 19 della legge regionale 12 gennaio 2012 n. 8 e s.m.i. dopo il comma 9-sexies è aggiunto il seguente comma: 9-septies. Alle imprese insediate nei beni immobili che esercitano il diritto di prelazione ai sensi del comma 9ter, sono riconosciute e decurtate dal prezzo di vendita, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, le spese di manutenzione straordinaria di competenza del proprietario, compiute prima dell'avvio dell'attività, o successivamente ove strettamente necessarie le prime a rendere il rustico utilizzabile per l'attività di impresa, e le seconde per evitare il perimento del bene, purché preventivamente autorizzate dal Consorzio, opportunamente documentate e certificate da perizia giurata redatta da tecnico abilitato incaricato dal conduttore; le spese come sopra riconosciute non possono comunque essere superiori al 15% del valore dell'immobile posto in vendita'.

5. All'articolo 19 della legge regionale 12 gennaio 2012 n. 8 e s.m.i. dopo il comma 9-septies è aggiunto il seguente comma: 9-octies. I soggetti titolari di attività nei beni immobili dei Consorzi ASI in liquidazione che svolgano in tali beni attività produttive per l'erogazione di servizi di pubblica utilità, che intendano avvalersi della procedura di cui ai commi 9-ter, 9-quater e 9-quinquies, possono richiedere a Irfis-FinSicilia un finanziamento agevolato, con rientro secondo piani di ammortamento, da erogare a valere sulle risorse di cui all'articolo 2 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1 e successive modificazioni, anche con la garanzia del bene che sarà acquistato con il finanziamento agevolato. L'Assessore regionale dell'economia e delle finanze è autorizzato a erogare al Fondo di cui all'art. 2 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1 e successive modificazioni il relativo importo nei limiti di 10.000.000'.

6. Al comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 18 dicembre 2021, n. 33 alla fine della lettera b) è aggiunto il seguente periodo: È fatto salvo il diritto al mantenimento delle attività commerciali, già autorizzate alla data di entrata in vigore della presente legge, in favore dei soggetti e dei loro aventi causa, anche futuri, che abbiano a qualsiasi titolo la disponibilità, anche parziale, dell'immobile in cui è stata autorizzata l'attività commerciale.'.

Art. 5.

Modifica dell'articolo 88 della Legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 in materia di fondi CRIAS

1. All'art. 88 della legge regionale n. 9 del 15 aprile 2021, al comma 2 secondo periodo, dopo la parola agevolazioni' sono inserite le seguenti: , erogabili anche alle società cooperative,'.

Art. 6.

Benefici e agevolazioni in favore delle cooperative

giovanili

1. Al fine di consentire il superamento dello stato di crisi ed il mantenimento dei livelli occupazionali delle cooperative giovanili operanti in Sicilia, finanziate ai sensi della L.R. 18 agosto 1978, n. 37, che hanno regolarmente collaudato i progetti di sviluppo e si trovano in attività, i mutui ed i crediti di esercizio alle stesse concessi dall'Istituto regionale per il credito alla cooperazione/Ircac sono estinti, a saldo e stralcio, tramite il pagamento del 10% del debito residuo.

2. I benefici del presente articolo si applicano dietro presentazione di apposita istanza che la cooperativa inoltra all' IRCAC allegando gli ultimi due Bilanci approvati e depositati, copia del libro paga e matricola, attestato di revisione in corso di validità e ogni documento idoneo a confermare l'attività in capo al sodalizio.

3. Le formalità ipotecarie a suo tempo iscritte in favore dell'IRCAC a garanzia dei finanziamenti concessi sono cancellate dall'Istituto tramite annotazione nei pubblici registri immobiliari, ai sensi dell'art. 40 bis del D. Lgs. 385/93 - T.U.B.

Art. 7.

Norme in materia di parcheggi pertinenziali a servizio delle attività commerciali. Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28.

1. Alla legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, sono apportate le seguenti modifiche: dopo l'articolo 9 bis è inserito il seguente:

Art. 9 ter.

Norme in materia di parcheggi pertinenziali delle attività commerciali.

1. Il requisito della dotazione del parcheggio pertinenziale di cui al precedente art. 9 bis, per gli esercizi di vicinato di qualsiasi settore merceologico e per le medie strutture di vendita non alimentare, è soddisfatto, quando sia dimostrata l'impossibilità di reperimento di spazi idonei, attraverso apposita convenzione con autorimessa privata ovvero attraverso la monetizzazione mediante versamento al comune di un importo alternativo alla realizzazione degli stessi che non può superare la misura dell'8 per cento degli oneri di urbanizzazione.

2. Qualora l'esercizio commerciale sia ubicato all'interno dei centri storici la monetizzazione non potrà superare il 5 per cento degli oneri di urbanizzazione comunali.

3. Il requisito del parcheggio pertinenziale delle grandi strutture di vendita non alimentare che ricadono all'interno del centro storico, così come delimitato dai regolamenti e altri atti comunali, è soddisfatto attraverso la monetizzazione nella misura del 13 per cento degli oneri di urbanizzazione comunali.

4. I comuni possono prevedere riduzioni delle percentuali di cui ai commi precedenti.

5. La monetizzazione è dovuta solo in caso di apertura di nuovo esercizio commerciale, mentre essa non si

applica nel caso di trasferimento di attività esistente.

6. Gli esercizi commerciali che ricadono nell'ambito di strade od aree pedonalizzate non sono soggette al requisito del possesso del parcheggio pertinenziale e della relativa monetizzazione.'.

Art. 8.

Interventi per le attività economiche e produttive danneggiate dalla frana di Niscemi

1. Per la riparazione dei danni causati alle attività economiche e produttive dal movimento franoso innescatosi a Niscemi a partire dal 16 gennaio 2026, nonché per contribuire alla delocalizzazione, ove possibile temporanea, in altre località del territorio regionale, delle suddette attività, il dipartimento regionale delle finanze e del credito è autorizzato ad erogare a Irfis-Finsicilia S.p.A., per l'esercizio finanziario 2026, la somma di 20.000 migliaia di euro.

2. Per le finalità di cui al presente articolo è costituito un apposito plafond nell'ambito del Fondo Sicilia di cui all'articolo 2 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1 e successive modificazioni, la cui disciplina attuativa, che prevede la pubblicazione di apposito avviso pubblico, è stabilita con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale delle attività produttive.

Art. 9.

Interventi in favore dei proprietari di imbarcazioni danneggiate dagli eventi meteo avversi dei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026

1. Per salvaguardare le marinerie colpite dagli eventi meteorologici avversi dei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026, la Regione contribuisce alla riparazione delle imbarcazioni danneggiate, ovvero all'acquisto di nuove imbarcazioni in sostituzione di quelle danneggiate.

2. Il dipartimento regionale delle finanze e del credito è autorizzato ad erogare a Irfis-Finsicilia S.p.A., per l'esercizio finanziario 2026, la somma di 20.000 migliaia di euro per la costituzione di un plafond per l'erogazione dei contributi di cui al presente articolo.

3. I contributi di cui al presente articolo sono destinati prioritariamente alle imprese di pesca, per consentire il prosieguo dell'attività economica. Il limite massimo di ciascun contributo è pari ad euro 30.000. Si applica l'articolo 28, lettera c) del d. lgs. 2 gennaio 2018, n. 1.

Art. 10.

Norme in materia di rapporti di lavoro interinali con l'Amministrazione regionale, gli enti strumentali, gli enti locali e società partecipate dalla Regione siciliana. Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8.

1. All'articolo 13 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8, dopo il comma 3 bis, sono aggiunti i seguenti:

3 ter. Ai soggetti iscritti all'elenco unico ad esaurimento di cui al comma 2 è riconosciuta la condizione di utilizzo prioritario e continuativo

nell'ambito delle pubbliche amministrazioni regionali, degli enti strumentali e degli enti locali della Sicilia, con particolare riferimento agli enti e alle società partecipate in house providing della Regione siciliana, nonché alle società consorziate a prevalente capitale pubblico operanti in regime di controllo analogo, quale misura di politica attiva del lavoro in considerazione della storica condizione di precarietà lavorativa della platea interessata.

3 quater. L'utilizzo è disposto mediante contratti a tempo determinato o altre forme di impiego flessibile previste dall'ordinamento, con priorità rispetto ad ogni altro reclutamento flessibile esterno, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione.

3 quinquies. La Regione siciliana e gli enti di cui al comma precedente prevedono, nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno del personale, percorsi di progressiva stabilizzazione dei soggetti appartenenti all'elenco unico ad esaurimento, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e della normativa statale vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.'.

Art. 11.

Modifiche all'art. 37 della Legge regionale 13 agosto 2020, n. 19.

Norme in materia di nuova destinazione d'uso di fabbricati.

1. Alla fine del comma 3 dell'art. 37 della Legge regionale 13 agosto 2020, n. 19, sono aggiunte le seguenti parole: Per i fabbricati realizzati o in corso di realizzazione dall'art. 37 della L.R. 19/2020, ricadenti nei centri abitati, qualora a seguito di adozione di un nuovo strumento urbanistico, venga meno la condizione di cui alla lettera f) del comma 2 del medesimo articolo 37, è possibile il cambio di destinazione d'uso a civile abitazione'.

Art. 12.

Norme in materia di riciclo delle bottiglie in PET per bevande

1. Entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente articolo, alle attività economiche imprenditoriali con superficie di vendita al dettaglio di almeno 400 metri quadrati è fatto obbligo di installare, in appositi spazi dedicati interni o esterni ai propri locali, eco-compattatori e di provvedere al loro svuotamento, nonché al deposito temporaneo delle bottiglie ivi conferite ai sensi dell'articolo 185 bis, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152. Gli eco-compattatori sono forniti e gestiti a cura e spese dei sistemi di responsabilità estesa del produttore e devono garantire il riconoscimento delle bottiglie per bevande e la tracciabilità dei flussi intercettati.

Capo III

Disposizioni in materia di agricoltura e sviluppo rurale

Art. 13.

Modifiche all'articolo 22 della legge regionale 22 ottobre 2025, n. 31. Misure straordinarie in favore della zootecnia

1. All'articolo 22 della legge regionale del 22 ottobre 2025, n. 31 sono apportate le seguenti

modifiche:

- a) dopo le parole mangimi concentrati' la parola piccole' è soppressa;
- b) le parole con un numero massimo di cento capi in lattazione' sono soppresse.

Art. 14.

Misure per fronteggiare i danni arrecati dalla fauna selvatica alle imprese agricole

1. All'articolo 7 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) Il comma 1 è sostituito dal seguente: 1. Per i danni causati ad opere e manufatti sui terreni coltivati o destinati al pascolo nonché su quelli vincolati per le finalità di protezione del patrimonio zootecnico, l'assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea è autorizzato a corrispondere alle imprese agricole indennizzi finalizzati al ripristino dei luoghi nella misura massima dell'80 per cento.';

b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:

1 bis. L'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea è autorizzato a corrispondere alle imprese agricole che abbiano subito danni dalla fauna selvatica in misura superiore al dieci per cento della produzione lorda vendibile (PLV), indennizzi fino a un importo massimo pari al cento per cento del danno dichiarato ed accertato.

1 ter. Gli indennizzi di cui al comma 1 bis, nella misura del cinquanta per cento dell'erogato, sono vincolati alla realizzazione o al potenziamento di opere di prevenzione quali recinzioni, predisposizioni di protezioni per alberi e arbusti, acquisto di cani pastore e opere di protezione.'

Art. 15.

Norma di interpretazione autentica dell'articolo 75 della legge regionale 31 gennaio 2024, n. 3 in materia di rapporto di lavoro con l'Amministrazione forestale

1. Il comma 1 e il comma 2 dell'articolo 75 della legge regionale 31 gennaio 2024, n. 3 si interpretano fin dal giorno della loro entrata in vigore nel senso che il riconoscimento del punteggio di cui al comma 2 dell'articolo 49 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modificazioni, e la conseguente ricollocazione nelle rispettive graduatorie distrettuali, sono riservati esclusivamente a coloro i quali alla data di entrata in vigore della stessa legge regionale 31 gennaio 2024, n. 3, risultino comunque inseriti nelle predette graduatorie distrettuali.

2. I commi 3 e 4 dell'articolo 75 della legge regionale 31 gennaio 2024, n. 3 sono abrogati.

Art. 16.

Norme in materia di integrazione oraria per il personale dei Consorzi di bonifica

1. Al fine di assicurare la continuità dei servizi d'istituto, i Consorzi di bonifica di Gela e Caltanissetta sono autorizzati ad integrare le ore delle prestazioni lavorative fino ad un massimo di 36 ore settimanali dei soggetti già provenienti dal regime transitorio di cui alla legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e successive modifiche e integrazioni e in servizio presso gli stessi Consorzi con rapporti di lavoro a tempo indeterminato parziale e di cui all'articolo 26 della legge regionale 8 maggio 2018, n.8 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è riconosciuto un contributo aggiuntivo pari ad euro 417.370,51 per ciascuno degli esercizi finanziari 2026, 2027 e 2028 a valere sul capitolo 313319.

3. Per gli esercizi successivi la spesa a carico del bilancio della Regione per l'attuazione delle previsioni di cui al comma 1 è determinata ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 e successive modifiche ed integrazioni nel suo limite massimo come di seguito:

- esercizio 2029: 417.371 euro
- esercizio 2030: 417.371 euro
- esercizio 2031: 417.371 euro
- esercizio 2032: 317.202 euro
- esercizio 2033: 233.728 euro
- esercizio 2034: 200.338 euro
- esercizio 2035: 200.338 euro
- esercizio 2036: 183.643 euro
- esercizio 2037: 183.643 euro
- esercizio 2038: 116.864 euro

Art. 17.

Norme in materia di prezzario regionale in agricoltura. Modifiche all'articolo 10 bis della legge regionale 12 luglio 2011, n.12

1. L'articolo 10 bis della legge regionale 12 luglio 2011, n.12, è così modificato:

a) Il comma 2 è sostituito dal seguente: 2. Il prezzario regionale per opere e/o investimenti nelle aziende agricole e nel settore forestale è aggiornato ogni ventiquattro mesi, anche con riferimento al prezzario unico regionale, con la stessa procedura di cui al comma 1'.

b) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti commi:

6. È istituita presso il dipartimento regionale dell'agricoltura la commissione consultiva per la redazione del prezzario regionale per opere e investimenti nelle aziende agricole e nel settore forestale di cui al comma 1. La commissione è nominata con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea ed è composta da:

- dirigente generale del dipartimento regionale dell'agricoltura, che la presiede, o un suo delegato;
- dirigente generale del dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale o un suo delegato;
- due dirigenti del dipartimento regionale dell'agricoltura, designati dal dirigente generale;
- due dirigenti del dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale, designati dal dirigente generale;
- un rappresentante designato da ciascuna delle

organizzazioni professionali agricole regionali;

- un rappresentante designato da ciascuna delle organizzazioni di rappresentanza del movimento cooperativo;
- un rappresentante designato dalla Federazione degli ordini dei dottori agronomi e dei dottori forestali della Sicilia;
- un rappresentante della Federazione regionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati della Sicilia;
- un docente universitario esperto in materia, designato da ciascuna delle Università siciliane.

7. I componenti della commissione consultiva, nominati per la redazione del prezzario regionale per opere e investimenti nelle aziende agricole e nel settore forestale, rimarranno in carica per due anni e non hanno diritto a indennità o gettone di presenza o rimborso spese per l'attività svolta, ai sensi dell'art.11, comma 24, della legge regionale 09 maggio 2012 n.26.'.

Capo IV Disposizioni finali

Art. 18. Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

(27.01.2026) Testo presentato

(03.02.2026 seduta 0138) 3. Terza Commissione - Attività produttive - TESTO INVIATO IN COMM



RIFERIMENTI

XVIII Legislatura

Numero **5030**

del **27.01.26**

ddl 1030 A stralcio III del 27 gennaio 2026 XVIII Legislatura

EMENDAMENTI

Vedi Fascicolo

GRUPPO PARLAMENTARE

Forza Italia all'ARS

INIZIATIVA

Parlamentare

FIRMATARI

Vitrano Gaspare (Forza Italia all'ARS).

ARGOMENTI

- Agricoltura
- Attività produttive
- Energia

ORGANO D'ESAME

3. Terza Commissione - Attività produttive

ALLEGATO

Nessuno

RIF. CED 221-9391 QRY2 ((18.LEGISL E (1030.NUMDDL O (1030 E stralcio).IDEDDL)))